

N. 50916/17 R.G. Notizie di Reato
N. 30269/19 R.G. GIP

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
e dell'udienza preliminare - UFFICIO 28^A

Decreto di fissazione/Avviso udienza preliminare

Il Giudice dell'udienza preliminare Dott. Ezio Damizia, vista la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal PM nel procedimento sopra indicato nei confronti di:

ZADOTTI + 12

fissa l'udienza preliminare in Camera di consiglio per il giorno

27 FEBBRAIO 2020 alle ore 11.15

in Roma - Tribunale Ordinario di Roma Edificio "A" - Piazzale Clodio, aula 4, primo piano.

Manda alla cancelleria per le notificazioni e la comunicazione degli avvisi previsti dall'art. 419 cpp alle persone che seguono, (disponendo che per i difensori le notifiche vengano effettuate a mezzo fax e a mezzo PEC) con espresso avviso alla p.o. che la sua presenza è meramente facoltativa e finalizzata solo ad una eventuale costituzione di parte civile.

Al P.M. Dott. GALANTI
Agli imputati e difensori

ZADOTTI + 12 (VEDI ALLEGATO),

Alla persona offesa dal reato:

REGIONE LAZIO in persona del Presidente p.t. presso
COMUNE DI GUIDONIA, in persona del Sindaco p.t. x
MINISTERO DEI BENI CULTURALI in persona del Ministro p.t.,
AUTOSTRADE/PER L'ITALIA SPA in persona del legale rapp.te p.t.
Roma, il 08/01/2020

Il Giudice dell'udienza preliminare
Dott. Ezio Damizia

Depositato in Cancelleria il 08/01/20
Il Funzionario
Dott. Mariagrazia Sperati

Il sottoscritto funzionario in relazione al procedimento di cui sopra

- Avvisa le parti, le persone offese e i difensori della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse dal P.M., di estrarre copia e di presentare memoria e produrre documenti;
- Avvisa gli imputati che possono rinunciare all'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato (art. 419, 5° comma c.p.p.);
- Avvisa gli imputati che, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della formulazione delle conclusioni dell'udienza preliminare, possono chiedere il giudizio abbreviato e l'applicazione pena ex art. 444 e segg. cpp;
- Informa gli imputati che su istanza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ove ricorrano le condizioni di reddito previste dagli artt. 76 e 92 DPR 115/2002, e che ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio hanno l'obbligo di retribuire un difensore nominato di ufficio;
- Invita gli imputati a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendo che devono comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, in mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore;
- Avvisa gli imputati che in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, in caso di nomina di difensore di fiducia, le notifiche saranno eseguite mediante consegna al difensore medesimo;
- Si dà avviso all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies;
- *Avvisa le persone offese del fatto che "alla persona offesa è dato avviso della fissazione dell'udienza preliminare anche allo scopo di esercitare la facoltà di costituirsi parte civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa necessaria nomina di un difensore. Ha il diritto ma non l'obbligo, di intervenire alla sopra indicata udienza. In tale udienza non sarà sentita come testimone. Potrà essere citata in seguito come testimone per successiva udienza, con apposito atto, e per tale eventuale successiva data avrà l'obbligo di comparire.*
- Invita il P.M. e la difesa a trasmettere a quest'ufficio la documentazione relativa alle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Roma, 08/01/20

Il Funzionario
Dott. Mariagrazia Sperati

1. ZADOTTI Francesco, nato a Roccella Ionica il 4.11.1946, residente in via Dell'Arco de' Banchi n. 8 sca. un. Int. 4 - Roma, elett.te dom.to presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Franco Giampietro;
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Franco GIAMPIETRO del foro di Roma con studio in Roma via Domenico Oliva n. 46;
2. FELICI Ivano, nato a Orte (VT) il 19.12.1966, residente in Bassano in Teverina via Orchidea 9 - domicilio dichiarato;
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Luisa GIAMPIETRO del foro di Roma con studio in Roma via Domenico Oliva n. 46
3. MAGRINI Paolo, nato a Roma il 9.11.1955, residente in Roma Viale Regina Margherita 169 sc. A int. 11, elett.te dom.to presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Sonia D'Angiulli;
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Sonia D'ANGIULLI del foro di Roma con studio in Roma Corso d'Italia n. 83;
4. BARUCHELLO Gianmario, nato a Nocera Umbra il 12.02.47 e residente in Roma via Eufrate n. 19, elett.te dom.to presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Franco Giampietro;
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Franco GIAMPIETRO del foro di Roma con studio in Roma via Domenico Oliva n. 46;
5. TOSINI Flaminia, Nata a Roma il 02.02.1968, elettivamente domiciliata in Villa San Giovanni in Tuscia (VT), via della Fonte 7, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Marco Valerio Mazzatosta;
Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Marco Valerio MAZZATOSTA del foro di Viterbo con studio in Viterbo Largo Igino Garbini n. 9
6. FERRUCCI Umberto, nato il 23 febbraio 1954 a Roma (RM) il residente in Guidonia Montecelio in Viale Montecelio n. 7, elett.te dom.to presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Vittorio Messa;

- Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Vittorio MESSA del foro di Tivoli, con studio in Guidonia Montecelio via Mario Calderara
7. **PANELLA PROSPERETTI Stefania**, nata a L'Aquila (AQ) il 03/06/1954 residente in Roma Lungotevere Portuense 158, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Mario Scialla;
Assistita e difesa dall'Avv. Mario SCIALLA del foro di Roma con studio in Roma Largo Trionfale n. 7
8. **ZIZI Graziella**, nata a Roma il 25 luglio 1968 e residente in Morlupo via Vittoria Alfieri 1 int. 1 elett.te dom.ta in via Milano n. 8 presso la sede Autostrade per L'Italia - Direzione V. Tronco - Fiano Romano;
Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Massimo PELLICCIOTTA del foro di Milano;
9. **RAFFAELLI Francesco**, nato a Roma il 16.11.1977 e ivi res. in via Tertenia n. 16, domicilio dichiarato, impiegato nella Regione Lazio presso la Segreteria Assessorato Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti quale Capo della Segreteria dell'Assessore CIVITA Pier Michele;
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Maurizio FRASACCO del foro di Velletri con studio in Colferro via Consolare Latina n. 14
10. **SCAROCCHI Dino**, nato a Fara in Sabina (RI) il 31/05/1953 e residente in Monterotondo via dei Garibaldini 17 - domicilio dichiarato;
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Daniela BUONGIORNO del foro di Roma con studio in Roma via Innocenzo XI n. 8.
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Antonio MANCINI del foro di Rieti;
11. **[STOLFI Isabella**, nata a Cupramontana (AN) il 23.04.1962, residente in Guidonia Montecelio, Via Pisoniano 47, elettivamente domiciliata presso il difensore Avv. Armando Fergola del Foro di Roma con studio in Roma, Via G. Nicotera 29;
Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Armando FERGOLA del Foro di Roma con studio in Roma, Via G. Nicotera 29; POSIZIONE STRALCIATA;
12. **CERRONI Monica**, nata a Roma il 2.03.1964, ivi residente in Via dei Due Macelli 102, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Alessandro Diddi in Roma, Via della Scrofa 14;
Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Alessandro DIDDI del Foro di Roma con studio in Roma, Via della Scrofa 14; POSIZIONE STRALCIATA;
13. **LORETI Roberto**, nato a Roma il 7.06.1954, ivi residente in Via Monza 9, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Alessandro Diddi in Roma, Via della Scrofa 14;
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Alessandro DIDDI del Foro di Roma con studio in Roma, Via della Scrofa 14 - POSIZIONE STRALCIATA;
14. **STELLA Paolo**, nato a Firenze il 7.10.1938, residente in Roma, via Maria Barbara Tosatti 26 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Antonio Poerio del Foro di Roma con studio in Roma, Via Domenico Oliva n. 46;
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Antonio POERIO del Foro di Roma con studio in Roma, Via Domenico Oliva n. 46;
15. **CERRONI Manlio**, nato a Pisoniano (RM) il 18 novembre 1926, ivi residente in via Colle 42, in qualità di amministratore di fatto del Consorzio CO.LA.RI. e della "E. Giovi srl" elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Alessandro Diddi in Roma, Via della Scrofa 14;
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Alessandro DIDDI del Foro di Roma con studio in Roma, Via della Scrofa 14;
16. **Soc. ECOITALIA 87 s.r.l.**, in persona del legale rapp.te pro-tempore corrente in Roma via Dell'Esperanto n.74 elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Luciano DE LUCA in Roma C.so D'Italia n. 83

Assistita e difesa d'ufficio dall'Avv. Sonia TIBERI del foro di Roma con studio in Roma via Conca D'Oro n. 378 (la nomina del difensore di fiducia Avv. Luciano DE LUCA non si considera valida in quanto effettuata da Paolo STELLA indagato nel presente procedimento)



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

*Al Giudice per
l'udienza preliminare
presso il Tribunale di Roma*

Il pubblico Ministero Dott. *Alberto Galanti*, visti gli atti del procedimento emarginato, iscritto nel registro delle notizie di reato nei confronti di:

1. **ZADOTTI Francesco**, nato a Roccella Ionica il 4.11.1946, residente in via Dell'Arco de' Banchi n. 8 sca. un. Int. 4 - Roma, elett.te dom.to presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Franco Giampietro; assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Franco GIAMPIETRO del foro di Roma con studio in Roma via Domenico Oliva n. 46;
2. **FELICI Ivano**, nato a Orte (VT) il 19.12.1966, residente in Bassano in Teverina via Orchidea 9 - domicilio dichiarato; Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Luisa GIAMPIETRO del foro di Roma con studio in Roma via Domenico Oliva n. 46
3. **MAGRINI Paolo**, nato a Roma il 9.11.1955, residente in Roma Viale Regina Margherita 169 sc. A int. 11, elett.te dom.to presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Sonia D'Angiulli; Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Sonia D'ANGIULLI del foro di Roma con studio in Roma Corso d'Italia n. 83;
4. **BARUCHELLO Gianmario**, nato a Nocera Umbra il 12.02.47 e residente in Roma via Eufrate n. 19, elett.te dom.to presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Franco Giampietro; assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Franco GIAMPIETRO del foro di Roma con studio in Roma via Domenico Oliva n. 46;
5. **TOSINI Flaminia**, Nata a Roma il 02.02.1968, elettivamente domiciliata in Villa San Giovanni in Tuscia (VT), via della Fonte 7, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Marco Valerio Mazzatosta; Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Marco Valerio MAZZATOSTA del foro di Viterbo con studio in Viterbo Largo Igino Garbini n. 9
6. **FERRUCCI Umberto**, nato il 23 febbraio 1954 a Roma (RM) il residente in Guidonia Montecelio in Viale Montecelio n. 7, elett.te dom.to presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Vittorio Messa;

- Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Vittorio MESSA del foro di Tivoli, con studio in Guidonia Montecelio via Mario Calderara
7. **PANELLA PROSPERETTI Stefania**, nata a L'Aquila (AQ) il 03/06/1954 residente in Roma Lungotevere Portuense 158, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore di fiducia Avv. Mario Scialla;
Assistita e difesa dall'Avv. Mario SCIALLA del foro di Roma con studio in Roma Largo Trionfale n. 7
8. **ZIZI Graziella**, nata a Roma il 25 luglio 1968 e residente in Morlupo via Vittoria Alfieri 1 int. 1 elett.te dom.ta in via Milano n. 8 presso la sede Autostrade per L'Italia - Direzione V Tronco - Fiano Romano;
Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Massimo PELLICCIOTTA del foro di Milano;
9. **RAFFAELLI Francesco**, nato a Roma il 16.11.1977 e ivi res. in via Tertenia n. 16, domicilio dichiarato, impiegato nella Regione Lazio presso la Segreteria Assessorato Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti quale Capo della Segreteria dell'Assessore CIVITA' Pier Michele;
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Maurizio FRASACCO del foro di Velletri con studio in Colferro via Consolare Latina n. 14
10. **SCAROCCI Dino**, nato a Fara in Sabina (RI) il 31/05/1953 e residente in Monterotondo via dei Garibaldini 17 - domicilio dichiarato;
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Daniela BUONGIORNO del foro di Roma con studio in Roma via Innocenzo XI n. 8
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Antonio MANCINI del foro di Rieti;
11. **[STOLFI Isabella]**, nata a Cupramontana (AN) il 23.04.1962, residente in Guidonia Montecelio, Via Pisoniano 47, elettivamente domiciliata presso il difensore Avv. Armando Fergola del Foro di Roma con studio in Roma, Via G. Nicotera 29;
Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Armando FERGOLA del Foro di Roma con studio in Roma, Via G. Nicotera 29; POSIZIONE STRALCIATA;
12. **CERRONI Monica**, nata a Roma il 2.03.1964, ivi residente in Via dei Due Macelli 102, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore Avv. Alessandro Diddi in Roma, Via della Scrofa 14;
Assistita e difesa di fiducia dall'Avv. Alessandro DIDDI del Foro di Roma con studio in Roma, Via della Scrofa 14; POSIZIONE STRALCIATA;
13. **LORETI Roberto**, nato a Roma il 7.06.1954, ivi residente in Via Monza 9, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Alessandro Diddi in Roma, Via della Scrofa 14;
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Alessandro DIDDI del Foro di Roma con studio in Roma, Via della Scrofa 14 - POSIZIONE STRALCIATA;
14. **STELLA Paolo**, nato a Firenze il 7.10.1938, residente in Roma, via Maria Barbara Tosatti 26 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Antonio Poerio del Foro di Roma con studio in Roma, Via Domenico Oliva n. 46;
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Antonio POERIO del Foro di Roma con studio in Roma, Via Domenico Oliva n. 46;
15. **CERRONI Manlio**, nato a Pisoniano (RM) il 18 novembre 1926, ivi residente in via Colle 42, in qualità di amministratore di fatto del Consorzio CO.LA.RI. e della "E. Giovi srl" elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Alessandro Diddi in Roma, Via della Scrofa 14;
Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Alessandro DIDDI del Foro di Roma con studio in Roma, Via della Scrofa 14;
16. **Soc. ECOITALIA 87 s.r.l.**, in persona del legale rapp.te pro-tempore corrente in Roma via Dell'Esperanto n.74 elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Luciano DE LUCA in Roma C.so D'Italia n. 83

Assistita e difesa d'ufficio dall'Avv. Sonia TIBERI del foro di Roma con studio in Roma via Conca D'Oro n. 378 (la nomina del difensore di fiducia Avv. Luciano DE LUCA non si considera valida in quanto effettuata da Paolo STELLA indagato nel presente procedimento)

IMPUTATI

in ordine ai seguenti reati:

[Le imputazioni indicate in corsivo e tra parentesi quadra si riferiscono a Capi di imputazione prescritti che si riportano solo per facilità di comprensione]

1) l'impianto di discarica

Magrini Guido, in qualità di Capo del Dipartimento della Programmazione economica e sociale:

A) delitto p. e p. dall'articolo 323 c.p. perché emanava la Determinazione n. 2118 del 21 marzo 2011 con cui disponeva l'integrazione dell'AIA del sesto invaso della discarica, stabilendo l'integrazione dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Eco Italia 87 S.r.l. con Determinazione n. B0526/2009 e s.m.i. (al punto A6 dell'Allegato Tecnico) con i dati prodotti dagli Enti di ricerca firmatari della Convenzione stipulata con ENEA ed IRSA-CNR (Determinazione n. B5741/2009, tesa alla definizione dei valori di fondo geochimico naturale di elementi potenzialmente tossici e/o nocivi), con particolare riguardo ad analiti il cui superamento, rispetto ai limiti tabellari previsti dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non sia riconducibile ad attività antropiche, anziché attivare una procedura di riesame dell'AIA, che avrebbe potuto concludersi con esito negativo in presenza di un grave inquinamento della falda acquifera sottostante. Per di più, a dimostrazione dell'intento doloso, ufficializzava solo il giorno successivo i dati relativi alla contaminazione delle falde acquifere sottostanti la discarica in cui si riscontrava, per taluni parametri, il superamento delle concentrazioni delle soglie di contaminazione - CSC. In tal modo intenzionalmente faceva conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale al destinatario del provvedimento consistente nel corrispettivo derivante dalla prosecuzione dell'abbancamento in discarica dei RSU.

Fatto commesso in violazione dell'art. 29-nonies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, che limita la possibilità di integrare l'AIA, senza ricorrere ad un nuovo procedimento autorizzativo, ai soli casi (non ricorrenti nella fattispecie) in cui si sia al cospetto di una modifica dell'impianto. Nel caso di specie, infatti si sarebbe dovuto procedere ad un riesame dell'AIA, secondo il procedimento descritto all'art. 29-quater del Codice dell'ambiente, con l'obbligo di garantire al pubblico la partecipazione al procedimento, prevista dal successivo art. 29-octies.

Reato commesso in Roma alla data di emanazione del provvedimento [REATO PRESCRITTO].

- Luca Fegatelli, in qualità di Capo del Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio, nella sua qualifica di pubblico ufficiale che ha emanato il provvedimento,
- Rando Francesco e Deodati Angelo, in qualità di Amministratori (Rando fino al 25 febbraio 2014 e Deodati fino al 17 marzo 2018) della società proprietaria e committente "ECO ITALIA 87 S.r.l.", destinataria del provvedimento;
- Baruchello Gian Mario, in qualità di progettista;
- Lombardi Pierpaolo, in qualità di tecnico asseveratore della Perizia tecnica che asseverava la non sostanzialità della modifica proposta;

[B) delitto p. e p. dagli articoli 110-323-479 c.p. perché, in concorso tra loro e con le qualifiche dianzi descritte, il Lombardi asseverando la natura non sostanziale della modifica, il Baruchello predisponendo il relativo progetto, il Fegatelli attestando falsamente che "che la variante in

questione risulta non sostanziale, in quanto in linea con quanto previsto dalla lettera l-bis) art. 5 parte II del D.lgs. 152/06 ovvero non prevede in particolare un incremento dei quantitativi di rifiuti pari o superiore al valore di soglia riportato nell'allegato VIII parte II del D.lgs. 152/06, per la categoria IPPC (5.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate), cui la discarica appartiene", e quindi emanando la Determinazione della Regione Lazio 30 maggio 2013 n. A04360 con cui si approvava la variante non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. B0526 del 23 febbraio 2009 e s.m.i., proposta dalla ECOITALIA 87 S.r.l. (società gestrice della discarica sita in Guidonia, loc. Inviolata, la cui capacità di abbancamento era già stata ampiamente superata) consentendo alla stessa di procedere ad ulteriore abbancamento di rifiuti sull'invaso attualmente in coltivazione, per una volumetria pari a circa 27.500 m³ ed un quantitativo inferiore a 25.000 ton., omettendo altresì di verificare se per effetto della tritovagliatura degli RSU in ingresso si effettuasse un effettivo e significativo recupero di metalli, intenzionalmente faceva conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale al destinatario del provvedimento consistente nel corrispettivo indebito dell'abbancamento in discarica dei rifiuti solidi urbani.

Disposizioni di legge violate:

- artt. 1 par. 1, 2 lett. h) e 6 lett. a) della Direttiva 1999/31/CE, degli artt. 4 e 13 della Direttiva 08/98/CE e dell'art. 7 del D.lgs. 13 gennaio 2003 n. 36;
- artt. 5, comma 1 lett. l-bis, 29-ter, quater, octies e nonies, e del punto n. 5.4 dell'All. VIII alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152
- artt. 191 D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e 21-septies della legge n. 241 del 1990;
- principio di precauzione di cui all'art. 191 TFUE (già art. 174 del Trattato CE, e, quindi, anche con l'art. 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, direttamente cogente per tutte le pubbliche amministrazioni).

Reato commesso, per quanto riguarda i pubblici funzionari, oltre che con le violazioni di legge dianzi evidenziate, con violazione dell'articolo 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (Pubblicato in G.U. Serie Generale n. 129 del 4 giugno 2013), che costituisce espressione diretta dell'art. 97 Cost.

Reato commesso in Roma alla data di emanazione del provvedimento [REATO STRALCIATO].

[Smeriglio Massimiliano, vicepresidente della Regione Lazio, nella sua qualifica di pubblico ufficiale che ha emanato il provvedimento]

- Manetti Manuela, Pompa Maria Grazia, Fegatelli Luca, in qualità di dirigenti della Regione Lazio responsabili dell'istruttoria e firmatari del provvedimento;

- Rando Francesco e Deodati Angelo, in qualità di Amministratori (Rando fino al 25 febbraio 2014 e Deodati fino al 17 marzo 2018) della società proprietaria e committente "ECO ITALIA 87 S.r.l.", destinataria del provvedimento;

- Baruchello Gian Mario, in qualità di progettista, come da allegati alla nota prot. n. 468 del 1 agosto 2013, acquisita al prot. regionale n. 301333 del 2 agosto 2013, con la quale la Società Eco Italia 87 presentava un progetto per l'allestimento di volumetrie supplementari presso l'invaso di discarica in questione;

C) delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché, in concorso tra loro e nelle qualifiche dianzi descritte, emanando lo Smeriglio (come mero sottoscrittore) l'Ordinanza, predisposta dagli uffici tecnici ove lavoravano la Manetti, la Pompa e il Fegatelli, Z00002 del 12 agosto 2013 con cui si autorizzava la "ECO ITALIA 87 S.r.l." alla prosecuzione nell'abbancamento di rifiuti solidi urbani "tal quale" e sottoposti alla mera tritovagliatura (in palese violazione dell'articolo 7 del D. lgs. 36/2003 che impone l'obbligo di trattamento dei rifiuti prima del collocamento in discarica, soprattutto dopo l'emanazione della c.d. "Circolare Orlando" del Ministero dell'ambiente del 6

agosto 2013 che espressamente prevedeva che le operazioni di mera tritovagliatura non potevano essere considerate come trattamento idoneo ai sensi della disposizione citata, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia UE in Causa C-323/2013) di ulteriori 75.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani per un periodo di sei mesi all'interno della discarica sita in Guidonia, loc. Inviolata, la cui capacità di abbancamento era già stata ampiamente superata, intenzionalmente facevano conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale al destinatario del provvedimento, consistente nel corrispettivo indebito dell'abbancamento in discarica dei RSU.

Disposizioni di legge violate:

- artt. 1° par.1, 2 lett.h) e 6 lett. a) della Direttiva 1999/31/CE, degli artt. 4 e 13 della Direttiva 08/98/CE e art.7 del D.lgs. 13 gennaio 2003 n.36;
 - artt. 5, comma 1 lett. l-bis, 29-ter, quater, octies e nonies, e del punto n.5.4 dell'All. VIII alla Parte II del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152
 - art.11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, e della LR 20 giugno 1996 n. 22 (Parco Naturale ed Archeologico dell'Inviolata in Guidonia-Montecelio) ed, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 6, 7 e 13;
 - All. 1 par. 2.1 del D.lgs. 13 gennaio 2003 n.36.
 - artt. 3-ter, 29-ter e 191, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, e dell'art. 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
 - artt.191 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, e 21-septies della legge n. 241 del 1990;
- Reato commesso in Roma alla data di emanazione del provvedimento – REATO STRALCIATO].

2) l'impianto di trattamento meccanico biologico

- Ascenzo Riccardo, Monachesi Riccardo, Magrini Guido, nelle loro qualifiche di pubblici ufficiali, che hanno sottoscritto il provvedimento,
- Rando Francesco e Deodati Angelo, in qualità di Amministratori della società proprietaria e committente "ECO ITALIA 87 S.r.l." (Rando fino al 25 febbraio 2014 e Deodati fino al 17 marzo 2018), destinataria del provvedimento:

D) delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché, in concorso tra loro e nelle qualifiche sopra descritte, emanando l'Ascenzo il 2 agosto 2010 la determinazione C1869 con cui si rilasciava l'autorizzazione integrata ambientale in favore del Consorzio CO.LA.RI. per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti solidi urbani sito in Guidonia, loc. Inviolata: omettendo di acquisire al procedimento il parere della Soprintendenza Archeologica, e in violazione dell'art. 146 comma 4 D.Lvo 42/2004, nonché dell'art. 17 punto 3 lett. "n" del D.P.R. n. 223/2007 (che prevede il parere finale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, fondato sui pareri endoprocedimentali delle Soprintendenze interessate per materia e territorio);

- autorizzando la realizzazione di un impianto della capacità di 190.000 tonnellate annue, laddove il decreto commissariale n. 24 del 24 giugno 2008 (recante l'elenco degli interventi necessari ad assicurare l'autosufficienza impiantistica della Regione Lazio in materia di gestione dei RSU), prevedeva la realizzazione di un impianto di sole 140.000 tonnellate,
- omettendo di acquisire il parere dell'autorità preposta al vincolo autostradale (Autostrade per l'Italia S.p.A.) insistente sull'area di realizzazione dell'impianto, situato ben al di sotto della fascia di rispetto e di inedificabilità assoluta di 60 metri imposto al di fuori dei centri abitati dall'art. 16, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e dall'art. 26 del D.p.R. n. 495/1992, intenzionalmente facevano conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale al destinatario del provvedimento, consistente nella realizzazione del predetto impianto con una capacità di trattamento di rifiuti (e quindi con il rientro economico garantito dalla tariffa di accesso in impianto) maggiore rispetto a quella assentibile e in assenza dei pareri vincolanti delle amministrazioni preposte al rispettivo vincolo.

Reato commesso, per quanto riguarda i pubblici funzionari, oltre che con violazione delle disposizioni di legge dianzi indicate, con violazione dell'articolo 2 del D.M. 28.11.2000, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (Pubblicato in G.U. 10 aprile 2001, n. 84), emanato in attuazione dell'art. 97 Cost. (da ritenersi di contenuto immediatamente precettivo non quale norma di organizzazione, bensì come canone di principio di "buon andamento" inteso come "divieto di favoritismi" - Cass. 25162/2008) e dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001, che del precetto costituzionale costituisce espressione diretta.
Reato commesso in Roma alla data di emanazione del provvedimento [reato prescritto, si riporta solo per comodità di esposizione].

Panella Stefania, in qualità di funzionario della Soprintendenza dei beni archeologici del Lazio, nell'esercizio delle proprie funzioni:

E) delitto p. e p. dagli artt. 323-479 c.p. perché nella qualifica dianzi descritta, scrivendo, sottoscrivendo e indirizzando la nota n. 8191 del 19 agosto 2009, che in quanto atto endoprocedimentale avrebbe dovuto essere indirizzata alla Direzione Regionale competente (attualmente Segretariato), esclusivamente al COLARI (soggetto istante) e al Comune di Guidonia - ufficio urbanistica (il cui dirigente pro tempore, era il coindagato Umberto FERRUCCI), oltre alla Regione Lazio - Dipartimento per il territorio per conoscenza, ed utilizzando inoltre l'espressione "si autorizza quindi", invece che "si esprime parere favorevole", intenzionalmente procurava alla società CO.LA.RI Ambiente Guidonia un ingiusto vantaggio patrimoniale pari al valore della realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico-biologico sito in Guidonia.
Reato commesso in Roma alla data anzidetta [reato prescritto, si riporta solo per comodità di esposizione].

[- CERRONI Manlio, in qualità di legale rappresentante della "Colari Ambiente Guidonia srl" dal 13/06/2013 al 06/02/2014 e della Sorain Cecchini Ambiente Spa dal 30/05/2012 al 14/03/2014, nonché di amministratore di fatto del Consorzio COLARI;

- ZADOTTI Francesco, in qualità di legale rappresentante della "Colari Ambiente Guidonia srl" dal 06/02/2014 al 10/06/2015;

- STELLA Paolo, in qualità di legale rappresentante della "Colari Ambiente Guidonia srl" dal 10/06/2015 sino a data odierna;

- BARRUCHELLO Gianmario, in qualità di progettista e direttore dei lavori;

- STOLFI Isabella, in qualità di legale rappresentante della ditta Edil Moter srl, incaricata dei lavori di realizzazione dell'opera;

- CERRONI Monica, in qualità di in qualità di Amministratore Unico della Sorain Cecchini Ambiente Spa dal 14/03/2014 sino a data odierna;

- LORETI Roberto (dipendente della Sorain Cecchini Ambiente Spa), in qualità di responsabile di cantiere;

F) del reato p. e p. dall'articolo 44 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, con riferimento all'articolo 110 c.p. perché in concorso tra loro e nelle qualifiche sopra descritte, costruivano in Guidonia, località Inviolata, un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti solidi urbani, realizzando parte dell'opera all'interno della fascia di rispetto autostradale di cui all'articolo 26 del Regolamento di attuazione del codice della strada (così come integrato dal Decreto Interministeriale 1404 del 01 aprile 1968 e l'art. 9 della L 729 del 24 luglio 1961) stabilita, al di fuori del perimetro dei centri urbani, in 60,00 m (nel caso di specie realizzando l'opera a 58 metri di distanza).

Reato commesso. in Guidonia Montecello sino al 12 novembre 2015, data del collaudo dell'impianto. Competenza per territorio determinata da connessione con il reato di cui al Capo che segue. Competenza per territorio derivante da connessione con il reato di cui al Capo F) - REATO PRESCRITTO, SI RIPORTA SOLO PER COMODITA' DI ESPOSIZIONE].

- CERRONI Manlio, in qualità di legale rappresentante della "Colari Ambiente Guidonia srl" dal 13/06/2013 al 06/02/2014;
- ZADOTTI Francesco, in qualità di legale rappresentante della "Colari Ambiente Guidonia srl" dal 06/02/2014 al 10/06/2015;
- STELLA Paolo, in qualità di legale rappresentante della "Colari Ambiente Guidonia srl" dal 10/06/2015 sino a data odierna;
- BARUCHELLO Gian. Mario, in qualità di progettista dell'opera in Guidonia, località Inviolata, un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti solidi urbani;
- RAFFAELLI Francesco, impiegato nella Regione Lazio presso la Segreteria Assessorato Politiche del Territorio, Mobilità e Rifiuti quale Capo della Segreteria dell'Assessore CIVITA Pier Michele;
- ZIZI Graziella, in qualità di dipendente della società "Autostrade per l'Italia", soggetto responsabile del rilascio di nulla-osta in relazione al superamento del vincolo autostradale;

G) delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché, in concorso tra loro e nelle qualifiche dianzi descritte (i primi 4 in qualità di destinatari del provvedimento, il quinto in qualità di intermediario tra i primi quattro e la Zizi), la Zizi omettendo intenzionalmente di approfondire l'istruttoria relativa alla mancanza del parere di competenza di Autostrade per l'Italia, nell'AIA dell'impianto TMB di Guidonia, loc. Inviolata, in relazione alla realizzazione di parte dell'opera all'interno della fascia di rispetto autostradale di cui all'articolo 26 del Regolamento di attuazione del codice della strada (così come integrato dal Decreto Interministeriale 1404 del 01 aprile 1968 e l'art. 9 della L. 729 del 24 luglio 1961) stabilita, al di fuori del perimetro del centro urbano, in 60,00 m (nel caso di specie realizzando l'opera a meno di 58 metri di distanza), ed anzi omettendo la Zizi di attivare la propria amministrazione, al fine di far valere l'inottemperanza all'obbligo normativo violato ed avallando una interpretazione totalmente priva di fondamento, secondo cui per effetto del rilascio (illegittimo) dell'AIA si sarebbe verificata una trasformazione della destinazione urbanistica dell'area tale da far scendere la fascia di rispetto a soli 30 mt dal confine autostradale, consentivano alla società richiedente di conseguire un ingiusto profitto pari al valore dell'impianto realizzato abusivamente. Reato commesso in Roma sino a data odierna.

- Ferrucci Umberto, in qualità di funzionario del Comune di Guidonia Montecello nell'esercizio delle proprie funzioni (dirigente dell'Area IV Urbanistica e Assetto del Territorio Demanio e Patrimonio):

H) delitto p. e p. dagli artt. 81-323-479 c.p. perché anche in tempi diversi:

1. omettendo Ferrucci di rispondere alle richieste della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici reiterate il 03/05/2012, il 16/12/2013 ed il 20/12/2013, per poi rispondere solo a seguito della sospensione dei lavori (atto che colpiva la società COLARI Ambiente Guidonia e non l'Amministrazione Comunale);
2. fornendo, con nota 4 aprile 2014 prot. n° 29242, emanata solo a seguito del provvedimento di sospensione dei lavori emesso dalla Soprintendenza BB.AA.PP. in data 31/03/2014 prot. n° 9711, informazioni non idonee ai quesiti proposti e segnatamente facendo riferimento a vincoli ex articolo 146 D.Lvo 42/2004 ovvero PTPR e non ai vincoli menzionati dalla Soprintendenza, relativi all'articoli 134 lett. "b" e "c" e 142 lett. "c" ed "m" e 143 lett. "d" del D.Lvo 42/2004;
3. indirizzando, con nota prot. n° 35350, resa in riferimento alla nota MiBAC prot. n° 9711 del 31/03/2014, la nota di cui al punto 2 che precede alla Regione Lazio - Direzione Regionale

Territorio e Urbanistica, alla Soprintendenza e alla COLARI Ambiente Guidonia (la quale, in pari data, con nota prot. n° 35350/URB del 23/04/2014 a firma dell'Amministratore Unico del CO.LA.RI., Francesco Zadotti, comunicava alla Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, al Ministero B.A.C.T. e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, di aver ricevuto dal Comune di Guidonia, la nota predetta, in cui si affermava di ritenere i lavori regolarmente autorizzati e, quindi, di ritenere che il fermo cautelare disposto con lettera prot. MBAC-SBAP-Laz_U-PROT. 0009711 del 31/03/2014 del Soprintendente Palandri, dovesse essere certamente rivisto), facilitava la ripresa dei lavori;

4. certificando falsamente, con nota prot. n° 58392 del 22/07/2014, su richiesta chiarimenti del N.I.P.A.F. del C.F.S., che l'area distinta in catasto alla Sezione Marco Simone, Foglio n. 2, Mappali 2,3,4,74,216,224 e 225, ricadeva parte in zona E) agricola primaria con interventi di cui alla L.R. n. 38/1999, ed in parte – che è quella ove l'intervento richiesto risulta completamente assorbito – quale zona posta in variante al p.r.g. approvata dalla Regione Lazio con A.I.A. n. C1869 del 2.8.2010, come zona D, impianti industriali ed assimilati, sottozona D4, destinata all'impianto integrato per il recupero, trattamento, valorizzazione dei rifiuti non pericolosi, e che *"su detta area, come previsto dalle Circolari ANAS n. 109707 del 29/07/2010 e n. 86574 del 16/06/2011, in tali zone la fascia di rispetto della rete autostradale è di 30 ml."*, e quindi certificando falsamente *"la conformità della struttura in corso di realizzazione al P.R.G., come da precedenti valutazioni"*, intenzionalmente procurava alla società CO.LA.RI. Ambiente Guidonia un ingiusto vantaggio patrimoniale pari al valore della realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico-biologico sito in Guidonia e comunque alla rimozione degli ostacoli amministrativi alla sua realizzazione. Reati commessi in Guidonia Montecelio alle date sopra indicate. Competenza determinata da commessione con i più gravi reati di cui agli artt. 260 d. lgs. 152/2006.

- TOSINI Flaminia, nella sua qualità di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti della Regione Lazio:

1) del delitto p. e p. dall'art. 323 c.p. perché, nella qualifica sopra descritta, premesso che in violazione degli artt. 142 e 146 del D. lgs. 42/2004, dell'art. 16 del decreto legislativo n. 285/1992 e dell'art. 26 del d.p.r. n° 495/1992, in assenza del prescritto parere archeologico e in violazione della fascia di rispetto autostradale la Regione Lazio emanava la determinazione C1869 del 2 agosto 2010 con cui rilasciava in favore del Consorzio COLARI l'AIA per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti solidi urbani in Guidonia, loc. Inviolata, in violazione della previsione normativa espressa (e segnatamente dell'art. 146 comma 4 del D.lgs. n. 42/2004) che stabilisce l'insanabilità assoluta della violazione dell'art. 142 del medesimo decreto, omettendo di procedere all'annullamento in autotutela della citata determinazione 2 agosto 2010 n. C1869, nonostante la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota 14103 del 15/05/2014 avesse esplicitamente invitato la Regione a revocare in autotutela gli atti abilitativi emessi in violazione di legge, intenzionalmente faceva conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale al destinatario del provvedimento consistente nella realizzazione del predetto impianto.

In Roma sino a data odierna.

I-bis) del delitto p. e p. dall'art. 323 c.p. perché, nella qualifica sopra descritta, istruendo la Determinazione n. G08880 del 17.07.2015 (formalmente emanata dalla D.ssa Manetti), con cui la Regione Lazio autorizzava come variante non sostanziale dell'AIA resa il 2 agosto 2010 con determinazione C1869 per la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico di rifiuti solidi urbani in Guidonia, loc. Inviolata, in favore della "COLARI Ambiente Guidonia" S.r.l., consistente nell'accentramento delle attività in un solo capannone già realizzato con contestuale rinuncia all'edificazione del secondo capannone, già autorizzato in AIA, insistente su zona su cui insisteva un bene archeologico puntuale, anziché procedere ad annullamento in autotutela del

precedente provvedimento, palesemente illegittimo in quanto privo del previsto parere archeologico e in violazione della fascia di rispetto autostradale, intenzionalmente facevano conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale al destinatario del provvedimento consistente nella realizzazione del predetto impianto, anziché rimuovere il precedente provvedimento viziato da violazione di legge non sanata e non sanabile ai sensi degli artt. 142 e 146 c. 4 Dlvo 42/2004.

Reato commesso, per quanto riguarda i pubblici funzionari, oltre che con violazione delle predette norme, in violazione dell'art. 21-nonies della L. 241/1990 e dell'articolo 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (Pubblicato in G.U. Serie Generale n.129 del 4 giugno 2013), che costituisce espressione diretta dell'art. 97 Cost., per avere commesso il fatto in violazione del dovere di imparzialità imposto nell'attività amministrativa.

Reato commesso in Roma alla data di emanazione del provvedimento.

I-ter) del delitto p. e p. dall'art. 323 c.p. perché, nella qualifica sopra descritta, in violazione della previsione normativa di seguito indicata, con la determinazione G08880 del 17.07.2015 di cui al Capo che precede avviava un procedimento di "rinnovo" dell'AIA rilasciata in favore di COLARI nel 2010, laddove al contrario tale procedura non era più prevista dall'art. 29-octies del Dlvo 152/2006 sin dall'emanazione del D. lgs. N. 46 del 4 marzo 2014 che, modificando tale disposizione, prevedeva la sola procedura di "riesame" decennale dell'AIA, eliminando la procedura di Rinnovo periodico della stessa.

La TOSINI, pertanto, al fine di commettere i delitti indicati ai Capi che seguono, in violazione dell'art. 29-octies, attivava in epoca successiva al D. lgs. 46/2014 una procedura inesistente in quanto non più contemplata dalla legge (se non, come indicato dall'art. 3 delle linee guida del MATTM sulle modalità applicative della normativa IPPC alla luce del decreto 46/2014, come "riesame" attivato d'ufficio alla scadenza dell'originario periodo da rinnovare, per le AIA già rilasciate in precedenza.

I-quater) del delitto p. e p. dall'art. 323 c.p. perché, nella qualifica sopra descritta, in violazione dall'art. 29-octies del Dlvo 152/2006, con nota 394009 del 21/07/2015 convocava per il 16/09/2015 una conferenza di servizi per l'istruttoria del rinnovo dell'AIA, procedura come si è visto al Capo che precede inesistente, *"preordinata all'acquisizione anche del parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, pur in assenza di interferenza con le aree vincolate"* (così testualmente nella nota indirizzata alla PCM che si vedrà in appresso).

In sintesi la TOSINI attiva un inesistente procedimento di rinnovo dell'AIA (ormai abrogato dalla normativa) al solo fine di acquisire il parere della Sovrintendenza seppur non vi fosse alcuna necessità di avere parere paesaggistici in assenza di interferenza con aree vincolate. Interferenza che, al contrario, era presente nella AIA rilasciata con determinazione C1869/2010. Tutto il procedimento, pertanto, si palesa come un tentativo di ottenere "a ratifica" un parere del MiBAC sull'AIA del 2010 ormai dichiarata illegittima anche dalla Cassazione III Sezione Penale con sentenza n. 15832/2015, equindi ottenere una impossibile sanatoria della stessa, come dalla stessa Tosini verbalizzato in sede di CDS (nel verbale si legge infatti che la Conferenza *"è chiamata a regolarizzare tale iter amministrativo"*).

I-quinqies) del delitto p. e p. dall'art. 323 c.p. perché, nella qualifica sopra descritta, in violazione dall'art. 29-octies del Dlvo 152/2006, indicava in seno alla procedura di "rinnovo" dell'AIA la conferenza di servizi del 14 marzo 2016, in cui la stessa Tosini confermava espressamente di avere attivato una procedura amministrativa inesistente, affermando e verbalizzando che *"al fine di affrontare il vulnus iniziale sull'A.I.A. e cioè la mancanza del parere paesaggistico sulla parte di impianto che era soggetta a tale parere al momento della scadenza dell'A.I.A., invece di dar seguito alla mera presa d'atto del prolungamento della durata dell'A.I.A. sulla base delle*

modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 si è avviato il procedimento di rinnovo di cui quella odierna è una delle sedute di Conferenza ... Pertanto, proprio per definire la legittimità o meno dell'impianto in base alla Autorizzazione (A.I.A.) iniziale rilasciata con Determinazione n. C1869 del 28.8.2010, così come richiesto dalla Soprintendenza, si è stabilito di procedere ad un rinnovo formale dell'Autorizzazione e non di mera presa d'atto della maggior durata come invece stabilito dal D.Lgs. 46/2014 e specificato dalla circolare del Ministero dell'ambiente n. 22295/GAB del 27.10.2014", con ciò ammettendo esplicitamente l'illegittimità dell'intera procedura.

I-sexies) del delitto p. e p. dall'art. 323 c.p. perché, nella qualifica sopra descritta, in violazione dall'art. 29-octies del Dlvo 152/2006 e dell'art. 14-quater, comma 3 della 241/90, essendosi la conferenza di servizi del 16 marzo 2016 conclusa con la presa d'atto del parere negativo della Soprintendenza Paesaggistica a qualsiasi ipotesi di sanatoria, peraltro non possibile, con nota GR/02/16 156775 del 23 marzo 2016 richiedeva al Consiglio dei Ministri una deliberazione in merito al dissenso tra amministrazione statale regionale ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3 della 241/90, al fine di ottenere per altra via quella sanatoria che non era riuscita a far adottare con la Conferenza dei Servizi.

Si sottolinea come tale iniziativa veniva assunta all'interno di un procedimento amministrativo, quello del "rinnovo" dell'AIA, superato dalla normativa sopravvenuta e che dichiaratamente era stato intrapreso al solo fine di regolarizzare l'aspetto autorizzativo dell'impianto. Nella relazione istruttoria allegata alla nota, peraltro, al dodicesimo ed al tredicesimo punto, la Tosini menzionava il dissequestro dell'impianto disposto dal Tribunale del Riesame di Roma ma ometteva di comunicare alla Presidenza del Consiglio, omissione che reitererà anche in occasione delle riunioni tenutesi presso la Presidenza, l'esistenza del provvedimento della Cassazione con cui il vincolo veniva confermato.

I-septies) delitto p. e p. dall'art. 479 c.p. perché, nella relazione istruttoria che accompagnava la richiesta alla PCM, falsamente affermava che "l'impianto in questione, pur con la irregolarità segnalata in fase di approvazione del 2010 e potenzialmente superata con la riduzione dell'area dell'impianto dal luglio 2015, concorre alla creazione della rete integrata di impianti per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 182-bis del D.lvo 152/2006 e s.m.i. per la quale la scrivente Regione è in procedura di infrazione comunitaria", con ciò inducendo nell'organo destinatario della relazione l'erroneo convincimento che l'esercizio di detto impianto fosse necessario al fine di superare una procedura di infrazione comunitaria.

Al contrario, nel Piano di gestione rifiuti della Regione Lazio, e nella successiva determina relativa al fabbisogno impiantistico laziale, la DGR Lazio n. 199 del 24/04/2016 (peraltro non ancora operativa in quanto non ancora assoggettata a VAS), in cui si menziona il TMB di Guidonia come "autorizzato ma non in esercizio", si dà atto che che gli impianti di trattamento TMB sono già dal 2016 sufficienti per le esigenze di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato della Regione. Pertanto, secondo il Piano, "non sarebbe necessario pianificare nuovi impianti oltre quelli esistenti. Anzi, si può ipotizzare una possibile riconversione parziale e progressiva negli impianti TMB esistenti in modo che la parte utilizzata per il trattamento biologico del residuo organico della separazione del rifiuto indifferenziato possa essere utilizzata per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata". *IN DATA 14. 23/3/2016*

I-octies) del delitto p. e p. dall'art. 323 c.p. perché, nella qualifica sopra descritta, in violazione dell'art. 14-quater, comma 3 della 241/90

Ed infatti, dopo una prima riunione tenutasi presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 26/05/2016, con nota del 12 ottobre 2016, la Tosini scriveva alla PCM per "segnalare un'ulteriore elemento che non è emerso nel verbale ed in particolare che, l'impianto de quo, pur rientrando tra quelli previsti nella pianificazione regionale relativa ai rifiuti già nella DCR 14/2012 ed anche se inserito come non in

esercizio nella deliberazione di Giunta regionale n. 199 approvata lo scorso 22 aprile 2016, risponderebbe alle esigenze di fabbisogno impiantistico verosimilmente fino al 2024".

Una seconda riunione si teneva presso la PCM il 24/11/2016.

Con successiva proposta di deliberazione, redatta dalla stessa Tosini il 28.12.2016 (n. 20344), al contrario di quanto dichiarato solo due mesi prima, dal Piano Rifiuti vengono rimossi i riferimenti agli impianti non in esercizio (quale TMB Inviolata): l'impianto di Guidonia "spariva" dal fabbisogno impiantistico regionale, soprattutto alla luce dei nuovi dati emersi dal rapporto ISPRA sui rifiuti per il 2016, ritenendosi pertanto sufficiente la rete impiantistica in esercizio alla fine del 2016.

Pertanto, pur se la delibera 199 non era ancora cogente perché in corso di sottoposizione a VAS, comunque l'impianto non era più utile al fine di completare il fabbisogno impiantistico regionale.

La Tosini, tuttavia, ben si guardava dal comunicare alla Presidenza del Consiglio tale importante accadimento, che avrebbe consentito di ritenere composto quel "dissenso" che costituisce il presupposto di attivazione della procedura di cui all'art. 14-quater L. 241/1990.

Così, all'oscuro delle sopravvenienze, con nota 2087 del giorno 08 giugno 2017 il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottava una relazione finale in cui, pur richiamando le puntuali considerazioni della Soprintendenza Paesaggistica, concludeva allineandosi alle posizioni espresse dalla TOSINI, e con Delibera del 22.12.2017, trasmessa alle parti interessate con nota 9.01.2018 n. 434, il Presidente del Consiglio dei Ministri deliberava di "*consentire la prosecuzione del procedimento concernente il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale*", richiamandosi in premessa proprio la citata nota della Tosini del 12 ottobre 2016 e affermandosi che si potevano "*bilanciare i contrapposti interessi*" indicando proprio nel "*31 dicembre 2014 il termine ultimo di durata dell'autorizzazione al funzionamento dell'impianto*", laddove al contrario uno dei contrapposti interessi, ossia quello regionale al completamento della rete impiantistica, fosse venuto meno, e residuasse solo l'interesse privato alla realizzazione dell'opera.

I-novies) del delitto p. e p. dall'art. 479 c.p. perché, nella qualifica sopra descritta, con determinazione n. 8 del 25/01/2018 la Tosini procedeva al "rinnovo" dell'AIA, in cui dichiarava falsamente che "*le norme di salvaguardia relative a questo nuovo vincolo non sono ancora applicabili in quanto il Comune di Guidonia Montecelio non ha ancora provveduto alla pubblicazione prevista dal D.Lgs. 42/2004*", laddove, al contrario, gli atti del vincolo sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 226 del 27/09/2016 e all'Albo Pretorio del comune di Guidonia Montecelio il 06/10/2016.

Con le condotte anzidette, intenzionalmente la Tosini cagionava al gruppo privato di riferimento un vantaggio patrimoniale, consistente nel recuperare una legittimità amministrativa dell'opera che invece era irrimediabilmente compromessa dal vizio originario.

Reati commessi in Roma alla data di emanazione dei provvedimenti o di svolgimento delle riunioni o conferenze di servizi.

3) il settimo invaso della discarica

[- Zadotti Francesco, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società proprietaria e committente "ECO ITALIA 87 S.r.l.",

- Barruchello Gian Mario e Fabrizio Antonio, in qualità di progettisti:

L) Delitto p. e p. dagli artt. 110-48-56-323 c.p. perché, con artifici consistiti nell'includere nel progetto di messa in sicurezza della discarica di rifiuti non pericolosi in località Inviolata della società Ecoitalia 87, trasmesso in data 24 settembre 2015 con nota 76757 agli Enti preposti, tra cui Regione e Arpa, in previsione di successiva CDS del 17 novembre 2015, la previsione della

648

realizzazione di un "polder" molto più grande relativo a quello necessario ai fini della messa in sicurezza, finalizzato alla realizzazione di nuovi invasi di discarica (in relazione alla quale la società aveva già depositato in Regione istanza di realizzazione di un VII lotto), compivano atti idonei diretti in modo univoco a indurre i funzionari istruttori ad approvare tale progetto e consentirgli la realizzazione di un nuovo invaso nonostante la discarica fosse stata chiusa con provvedimento del sindaco.

Reato commesso in Guidonia Montecelio il 24 settembre 2015: CAPO STRALCIATO.

4) la camionabile della Selciatella

[Luca FEGATELLI, in qualità di Capo dipartimento e firmatario del provvedimento
Fabrizio MANCINI e Paola PELONE, in qualità di Architetti firmatari del provvedimento
Paolo MENNA, in qualità di dirigente dell'Area VIA e firmatario del provvedimento

L.1) del delitto p. e p. dagli artt. 110-323 c.p. perché in concorso tra loro e nelle qualifiche sopra descritte, quali pubblici ufficiali nello svolgimento delle proprie funzioni, emanando la Determinazione n. A00228 del 18 gennaio 2013 (a seguito di Istanza del 09 agosto 2012 n. 66680), con cui la Regione Lazio esprimeva giudizio favorevole di compatibilità Ambientale per la realizzazione della camionabile Tor Mastorta - Selciatella (via che avrebbe facilitato la comunicazione tra gli impianti di gestione dei rifiuti dell'Inviolata riconducibili al Gruppo Cerroni e il cementificio Buzzi), pur in presenza di un parere negativo espresso dalla Direzione Regionale del MIBAC in data 28 dicembre 2012, (con nota inviata anche all'Area VIA della Regione Lazio), neppure indicata nel testo della determina, laddove al contrario gli aspetti paesaggistici non potevano essere pretermessi (la stessa determinazione A00228/2013 a pag. 3/10 rileva la presenza di vincoli paesaggistici già codificati nell'ambito del PTPR della Regione Lazio, salvo poi concludere per la mancata interferenza dell'opera dicendo che l'indagine preventiva, curata dalla D.ssa CIOLLARI su direzione della D.ssa PANELLA, "dato lo stato del terreno non ha prodotto alcun risultato"), procuravano intenzionalmente in ingiusto vantaggio patrimoniale ai destinatari del provvedimento e a chi tale strada avrebbe utilizzato per chiudere il "ciclo dei rifiuti" (TMB-discarica-cementificio per bruciare il CSS prodotto).

Reato commesso in Roma il 18 gennaio 2013 - CAPO STRALCIATO.

PANELLA Prosperetti Stefania, in qualità di funzionario archeologo responsabile di zona:

[L.2) delitto p. e p. dagli artt. 81-323-479 c.p. perché, abusando della propria qualifica, che la poneva in una posizione di garanzia in ordine al controllo circa la sussistenza di beni archeologici lungo il percorso della Via Selciatella, emanava la nota n. 14790 del 26 novembre 2012 in cui si rappresentava che si "ritiene di massima e per quanto di competenza, di poter autorizzare l'opera nella forma rimodulata, come rappresentata nella documentazione inviata, che tiene conto nella realizzazione dei lavori delle debite distanze dai ritrovamenti identificati", impostando tale nota come autorizzazione e non come parere endoprocedimentale che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere inviato esclusivamente alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio e alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio, laddove invece la stessa veniva inviata anche al Sindaco di Guidonia Montecelio, alla Regione Lazio - Concessioni Demaniali, e all'ufficio Urbanistica del comune di Guidonia Montecelio, così ingenerando la fallace convinzione che tale nota potesse in qualche modo sostituire i prescritti pareri a rilevanza esterna; nella medesima nota, in oltre, falsamente affermava che la autorizzazione di massima era emessa "successivamente all'esame della documentazione e della relazione scientifica dell'archeologo sui risultati dei sondaggi preventivi e dopo aver effettuato un sopralluogo congiunto in data 31/10/2012 nel terreno interessato dal nuovo tracciato stradale, si è ritenuto opportuno tutelare i resti venuti alla luce, che risultano appartenenti a strutture agricole del XIX

649

secolo", laddove al contrario trattavasi di resti di epoca romana (I Secolo d.C.), e procrastinando dolosamente la imposizione di un vincolo archeologico - paesaggistico. Reato commesso in Roma alla data indicata - REATO PRESCRITTO

L.3) delitto p. e p. dagli artt. 81-323 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso di cui al Capo che precede, abusando della propria qualifica, che la poneva in una posizione di garanzia in ordine al controllo circa la sussistenza di beni archeologici lungo il percorso della Via Selciatella, omettendo di effettuare i dovuti accertamenti in merito alla esistenza di beni archeologici lungo il tracciato, dopo avere falsamente affermato nella citata nota n. 14790 del 26 novembre 2012 che "i resti venuti alla luce, che risultano appartenenti a strutture agricole del XIX secolo", laddove al contrario trattavasi di resti di epoca romana (I Secolo d.C.), e procrastinando dolosamente la imposizione di un vincolo archeologico - paesaggistico, teneva condotte finalizzate a permettere l'illecita realizzazione della camionabile Tor Mastorta - Selciatella, determinando danno ai beni culturali di natura archeologica presenti sui siti interessati dall'opera con ingiusto vantaggio patrimoniale per i destinatari del provvedimento e per chi tale strada avrebbe utilizzato per chiudere il "ciclo dei rifiuti" (TMB-discardica-cementificio per bruciare il CSS prodotto). Reato commesso in Roma fino ad aprile 2015, epoca del trasferimento della Panella ad altro Ufficio.

5) le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

- FELICI Ivano, in qualità di preposto alla discarica Ecoitalia 87 srl sita in Guidonia Montecelio, loc. Inviolata
- MAGRINI Paolo, in qualità di direttore tecnico e procuratore speciale della discarica Ecoitalia 87 srl sita in Guidonia Montecelio, loc. Inviolata
- SCAROCCHI Dino, in qualità di autotrasportatore e conferitore di rifiuti non autorizzati

M) in ordine al delitto p. e p. dagli articoli 110, 452-quaterdecies c.p. (già 260 del d.lgs n. 152/2006) perché, nelle qualifiche sopra descritte, in concorso tra loro e con altri soggetti in corso di identificazione, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente, all'interno della discarica sita in Guidonia Montecelio, località Inviolata, ingenti quantitativi di rifiuti all'interno del sito, in particolare abbancando rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi senza l'autorizzazione di cui al d. lgs. 152/2006, al d. lgs. 36/2003 e alla L.R. n. 27/98, e segnatamente pneumatici usati, rifiuti cimiteriali, rifiuti radiologici, rifiuti sanitari, fanghi di depurazione delle acque, rifiuti provenienti da demolizioni (anche contenenti residui di cemento-amianto), ed altro. A titolo meramente esemplificativo, venivano smaltiti abusivamente in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

codice	Descrizione
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone (fanghi di cartiera con ammoniaca)
08 01	Rifiuti della produzione, formulazione, forniture ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 11*	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento (lastre radiografiche e pellicole cinematografiche)
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti

	dell'argento (pellicole cinematografiche)
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 17	Metalli ferrosi (cingoli di scavatori e ruspe)
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC (frigoriferi)
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (lavatrici)
16 05 04*	Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose (bombole gas)
17 01 01	cemento
17 01 06 *	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonello e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonello e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
17 02 03	plastica
17 04 05	Ferro e acciaio
17 06 05	Materiale da costruzione contenente amianto
18 01 02	Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e la riserve di sangue (plasma)
18 01 03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) (siringhe, flebo)
18 02 02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (carcasse animali)
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (RAEE)
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23 e 20 01 35 (RAEE)

Reato commesso in Guidonia Montecelio sino al 12 febbraio 2014, epoca di chiusura della discarica a seguito di ordinanza sindacale.

- Ecoitalia 87 srl:

N) in ordine all'illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25-undecies, comma 2, lettera f), del D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione del reato di cui all'articolo 452-quaterdecies c.p. (già 260 del d.lgs n. 152/2006), indicato al capo che precede, reato commesso nell'interesse e a vantaggio della società suindicata, proprietaria del terreno, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di direzione della società, essendo Magrini Paolo direttore tecnico della discarica gestita dalla Ecoitalia 87 srl e comunque soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di Deodati Angelo e Rando Francesco, legali rappresentanti *pro tempore* della società.

651

1. Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore;
2. Comune di Guidonia, in persona del sindaco pro tempore;
3. Ministero dei Beni Culturali, assistito dall'Avvocatura Generale dello Stato;
4. Autostrade per l'Italia spa, in persona del L.R. pro tempore;

Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- ☐ informative di reato con allegati e seguiti;
- ☐ relazioni di consulenza tecnica (CT Aledda) con relativi allegati;
- ☐ Decreti e verbali di ispezione, con relativi sequestri;
- ☐ discussione di sommari informativi testimoniali;
- ☐ verbali di interrogatorio;
- ☐ documentazione acquisita in sequestro ovvero in esibizione;
- ☐ intercettazioni telefoniche;
- ☐ documenti e allegati vari.

CFIDE

ALLEGA

MANDA

Roma, 8 novembre 2019.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Penna, 15/11/2019
Roma, 15/11/2019

L'Assistente Giudiziario
Dott.ssa Silvia Pianozza

5/11/2019
Bassa Salvatrice Camogliosi

UNIVERSITÀ QUEMADRONI
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
D.ssa Salvatore Cangialosi

COMUNE DI GUIDONIA MONTECCELLO
(Provincia di Roma)
POLIZIA MUNICIPALE

Il sottoscritto Operatore di Polizia Municipale VICE SOST. DI ROSA Michele
emette il presente atto al Sig. SINDACO PRO. TEMPORE MICHEL BARBIET
per il cui esecutore busta chiusa e sigillata prot. n. 16 di
data CAPITANO ANTONIO in qualità di Funzionario, Segretario
presso Ed. Uffici in Piazza Matteotti, N. 29, Guidonia
il 16.01.2010.



